

SENTENZA N° 965/2021  
 R.G. N° 6872/19  
 ORON N° 6047/2020  
 R.P.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli

Sez. II civile in persona del Giudice Avv. Dario Ciaccio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero di R.G. 6872/19 promossa con atto notificato in data 7.02.2019

da

**ALBORETO LIDIA**, n. a Napoli l'8.01.1981, cf LBR LDI 81S48 F839M ed elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla Via C.so Italia n.33 presso lo studio del p. Avv. Raffaele Minicozzi che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione

PEC : raffaeleminicozzi@avvocatinapoli.legalmail.it

**ATTORE**

contro

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**, in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in Giugliano alla Via Biagio Riccio n.17 presso lo studio dell'Avv. Rita Di Luna che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

PEC: ritadiluna@avvovatinapoli.legalmail.it

**CONVENUTO**

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali di causa del 14.12.2020

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione Alboreto Lidia premezzo che il giorno 16.11.2018 alle h. 9,15 circa mentre percorreva a piedi in Giugliano la Via Palumbo, a causa di una buca presente sul manto stradale, cadeva in terra, conveniva innanzi al Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli il Comune di Giugliano per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni subite e quantificate in complessive € 4.571,33#, con vittoria di spese ed onorari.

Rassegnate dalle parti le conclusioni riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 14.12.2020.

Va osservato che la titolarità attiva risulta provata attraverso il deposito della certificazione medica in atti ed in particolare del certificato del P.S del presidio ospedaliero San Giuliano n.150058/18041353 del 16.11.2018.

La titolarità passiva, invece, discende dalla proprietà pubblica ex art 822, comma II e 824cc della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio che è posto all'interno del territorio del Comune di Giugliano e facente parte del c.d. demanio artificiale o accidentale.



Nel merito, dalle testimonianze raccolte si ricavano senz'altro elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro.

Infatti il teste attoreo Donadio Antonio ricorda che verso la metà del mese di novembre del 2018 alle h. 9,00 circa si trovava in Giugliano alla Via Palumbo. Riferisce che percorreva a piedi la detta strada quando una signora di mezza età che era innanzi a lui, cadeva a terra. Precisa che la predetta signora cadeva a causa di una buca presente sulla sede stradale, la quale era coperta da erbacce e carte. Ricorda che la signora lamentava dolori alla caviglia ed al piede.

Orbene il contrasto giurisprudenziale relativo alle norme applicabili [art 2043cc o 2051cc] è del tutto apparente, nel senso che nulla impedisce che il nostro ordinamento appresti per la medesima fattispecie di danno una doppia tutela e correlativamente, che nel nostro sistema sussiste un duplice titolo di responsabilità. Sarà poi questione da valutarsi caso per caso se la domanda concretamente proposta sia da ricondursi all'una o all'altra delle citate disposizioni, le quali del resto, come appare evidente presuppongono, sul piano probatorio e ancora prima, allegazioni diverse.

Secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo ed alla luce in particolare delle allegazioni in fatto e diritto ivi riportate da parte attrice, questa sembra aver incentrato la pretesa dedotta in giudizio in primo luogo sul profilo di responsabilità conseguente alla violazione del generale principio del *neminem laedere* stabilito dall'art 2043cc, configurabile nel caso di specie per avere il Comune convenuto creato o per non aver lo stesso ente rimosso una situazione di pericolo occulto [l'attore parla di una ... buca... non segnala né visibile... (v. lettera a della premessa dell'atto introduttivo)].

In definitiva deve ritenersi che per quanto attiene al principio del *neminem laedere* che determina la necessaria predisposizione di accorgimenti tecnici volti ad evitare danni a terzi, nonché la valutazione del comportamento colposo generatore del danno per violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento (che per quanto attiene alle strade si traduce nell'obbligo di controllo, vigilanza e manutenzione in modo tale da evitare che possa scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle stesse ripongono ragionevole affidamento), la giurisprudenza è andata elaborando il concetto di insidia o trabocchetto determinante un pericolo occulto, per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità (cfr Cass 28.01.2004 n.1571; Cass 8.11.2002 .15710). Inoltre per aversi insidia occorrono congiuntamente i caratteri obiettivo e subiettivo della non visibilità e della non prevedibilità, per cui essa va esclusa quando manchi uno solo di tali elementi (cfr. Cass. 3.06.1980 n.3619; Cass 21.02.80 n.11259).

Orbene dall'escusso testimoniale è emerso che l'attrice mentre percorreva la Via Palumbo in Giugliano cadeva a terra a causa di una buca posta sulla sede stradale: buca che non era visibile e tale da non poter essere evitata.

Ricostruita così la dinamica del sinistro e la situazione dei luoghi appare ragionevole ritenere la sussistenza di quella insidia e trabocchetto generatrice di responsabilità ex art 2043cc, avendo l'attore fatto affidamento sulla normale transitabilità della strada senza poter verificare il percorso e lo stato di pericolo e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.

UFFICIO DEL GIUGLIANO MARANO  
Per tanto nel caso di esame vi è la responsabilità del Comune di Giugliano, potendosi applicare i concetti di insidia-trabocchetto, la cui sussistenza, caratterizzata dalla non visibilità ed imprevedibilità, obbliga la P.A., in virtù del principio del *neminem laedere*, a risarcire il danno prodotto a terzi utenti della strada, che fanno affidamento sulle sue apparenti condizioni di normalità e sicurezza.

Il Comune, infatti, aveva l'obbligo, in virtù del principio del *neminem laedere*, di tenere integra la sede stradale da eventuali anomalie tali da determinare pericolo per il pubblico transito.

Va pertanto affermata la responsabilità dell'Ente Pubblico con condanna di questo al risarcimento dei danni verso l'attore.

Venendo all'entità delle lesioni subite da Alboreto Lidi, sulla scorta della documentazione clinica risulta accertato che l'attore nel sinistro per cui è causa riportò *...distorsione e distrazione di sito non specificato della caviglia... con prognosi di gg. 7...* (v. referto P. O S. Giuliano- in Giugliano n. 150058/18041353).

La parte attrice ha poi depositato n. 2 certificati del medico curante per complessivi gg 15 di riposo.

In relazione alla quantificazione delle lesioni, si può stimare nell'1% il danno biologico residuo, quantificando l'invalidità temporanea totale in 7 gg e quella parziale in gg.5 al 50% e gg 10 al 75%.

Detto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente deve richiamarsi quanto statuito dalle sentenze delle Sez. Unite della S.C. (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descritti dagli art 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre il Supremo Collegio ha chiarito che ove si lamenta degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nella area del danno biologico che ne costituisce componente. Così costituisce duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei termini su indicati e sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo. Va infatti sempre bandita, secondo la raccomandazione delle SS.UU, perché giuridicamente infondata, ogni automaticità nel riconoscimento del cd danno morale soggettivo *hic et nunc* meramente parametrato al danno biologico determinando, diversamente e come sopra specificato, duplicazioni risarcitorie non consentite. Invero nell'esaminare *funditus* la figura del danno non patrimoniale, la Corte ha ricondotto nel suo ambito anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo che quest'ultimo, inteso nella sua tradizionale accezione di pregiudizio derivante dalle sofferenze è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del danno biologico potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione, occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale fornire la prova sia pure a carattere presuntivo, circa la sua esistenza.

Va a questo punto rilevato che sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass 25.02-7.06.2011 n.12408) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica vanno applicati parametri di valutazione uniforme che in difetto di previsione normativa vanno individuati in



quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

In conclusione all'attore, il quale al momento del sinistro aveva 37 anni, in applicazione delle tabelle di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della dinamica dell'incidente, dell'età del danneggiato, della natura delle lesioni, della circostanza che deve rammentarsi come l'esistenza di lesioni non basti per ritenere esistenti postumi permanenti con la cui espressione si designa la perpetua ed irremissibile perdita o riduzione di alcune funzionalità vitali, può senza dubbio ritenersi che il danno biologico residuo può determinarsi nell'1 %, riconoscendo la somma complessiva espressa in valuta attuale, di € 1.212,00# comprendendo in esso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva e così adeguatamente personalizzato.

Deve poi considerarsi, che come la più recente dottrina medico- legale ha avuto modo di precisare che anche per la c.d. invalidità temporanea occorre partire dal concetto di stato morboso nel suo evolvere; ciò porta a ritenere non più corretto scientificamente un riconoscimento di invalidità temporanea agganciato esclusivamente alle certificazioni del medico di famiglia circa i periodi di riposo consigliato, o simili. Occorre, al contrario, far costante riferimento all'apprezzabilità delle conseguenze del processo morboso. Ne discende che un danno biologico temporaneo, non può configurarsi, a livello concettuale, come "assoluto", vale a dire correlato alla perdita del 100% dell'efficienza psico-fisica del soggetto. L'indicazione medico- legale, dovrà così sforzarsi di fornire indicazioni per "fasce di incidenza", in modo da offrire al giudicante criteri di valutazione in grado di conformare la liquidazione del danno alla maggiore o minore compressione delle ordinarie occupazioni del danneggiato.

Nel caso di specie, i periodi di invalidità temporanea non vanno individuati in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale.

Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare, come detto, in 10 gg la durata della invalidità parziale al 50% e tanto in relazione alla tipologia della malattia.

Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 80,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 560,00# per la invalidità totale (gg 7) e di € 600,00# per la invalidità parziale (gg. 10 al 50%) per un importo complessivo di € 960,00#.

Complessivamente pertanto all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 2.172,00# in moneta attuale, somma così arrotondata, cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n.55.


**P.Q.M.**

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie la domanda proposta da Alboreto Lidia e dichiara la civile responsabilità del Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, lo condanna al pagamento in favore di Alboreto Lidia, a titolo di risarcimento delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, della somma complessiva di € 2.172,00#. A detta somma dovrà aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal fatto sino alla pronuncia e gli interessi legali sulla minor somma risultante dalla divisione della suddetta cifra per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutato sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto e sino a quello della presente pronuncia, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- b) condanna il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. al pagamento dei compensi di lite in favore di Alboreto Lidia, liquidati in complessivi € 1.400,00# oltre spese per € 130,00#, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al p. Avv. Raffaele Minicozzi che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Marano di Napoli, il 29.01.2021

Il Giudice onorario di Pace  
Avv. Dario Ciaccio







Giudice di Pace di Marano di Napoli

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 365/24 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. RAFFAELE MIOCEZI  
Mamo di Napoli li 14 02 1944

E' CONFORME ALL COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli Malodrey



IL CANCELLIERE [Signature]

